

COMUNE DI CASLANO

REGOLAMENTO PER L'ATTRACCO DI NATANTI A LAGO E A RIVA DEL 21 DICEMBRE 1993

CAPITOLO I

Base legale e campo d'applicazione

Art. 1

Base legale

Con il presente regolamento, il Comune di Caslano definisce e disciplina l'attracco a lago e a riva di natanti, di cui all'art. 2, sulla base:

- degli art. 107, 176, 177, 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987
- della Legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986
- della Legge cantonale d'applicazione alla legge federale 3 ottobre 1985 sulla navigazione interna, del 22 novembre 1982 e relativo Regolamento cantonale di applicazione, del 31 marzo 1993
- degli art. 60 lett. c e art. 114 e seguenti del Regolamento comunale del 18 dicembre 1990.

Art. 2

Campo
d'applicazione

¹⁾ Il presente regolamento è applicabile agli attracchi a lago ed a riva (pontili, paletti, *pali in acqua*) di proprietà del Comune di Caslano e più precisamente:

- a) attracchi Piazza Lago e Meriggi
- b) attracchi Schivanoia
- c) attracchi Colombera

nonché ai pontili privati a riva sporgenti sul terreno comunale, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10 cpv. 5, 12 cpv. 5, 13, 16 e 17 del presente Regolamento.

Esso vale per tutto il loro comprensorio ed è vincolante per tutti i locatari di posti d'attracco e per tutte le persone che si soffermano nella loro area.

²⁾ Il Municipio è autorizzato a disciplinare l'ordine e l'esercizio degli attracchi a lago ed a riva sopraindicati, se occorre, mediante ordinanze.

³⁾ Restano riservate le competenze e norme cantonali.

CAPITOLO 2

Permesso e locazione

Art. 3

Obbligo di
autorizzazione

¹⁾ Ai fini del presente regolamento, l'attracco di natanti è soggetto ad autorizzazione.

L'attracco prolungato viene permesso dal Municipio in forma di un contratto di locazione.

Sono ammessi solo natanti immatricolati e muniti di dovuti contrassegni, applicati in modo ben visibile. Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere.

Il Municipio delega all'Ufficio di Polizia comunale il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione dei relativi controlli.

2) La domanda per l'ottenimento di un permesso va presentata al Municipio, rispettivamente all'Ufficio di Polizia comunale, in forma scritta, mediante l'apposito modulo.

Alla domanda va allegata fotocopia della licenza di navigazione.

Art. 4
Condizioni
generali

1) I locatari devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato.

Non può essere assegnato più di un posto d'attracco per nucleo familiare.

2) Il Municipio, allorché l'interesse generale lo giustifichi, può derogare a quanto previsto al cpv. 1 e stipulare speciali contratti di locazione con enti pubblici, cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate, associazioni ed esercizi pubblici.

3) La cessione dei contratti e delle autorizzazioni non è ammessa.

4) Le condizioni d'affitto vengono ulteriormente precisate nei contratti di locazione e nelle autorizzazioni.

Art. 5
Sublocazione

La sublocazione di posti d'attracco è vietata.

Art. 6
Durata

1) La durata del contratto di locazione è, di regola, un anno, ed è tacitamente rinnovata se non viene disdetto da una delle parti con preavviso di tre mesi per il termine dell'anno civile.

Per natanti di turisti con residenza temporanea nel Comune, l'Ufficio di Polizia comunale può rilasciare autorizzazioni limitatamente al periodo di residenza nel Comune ma al massimo per 30 giorni consecutivi, sempreché i natanti siano muniti dei dovuti contrassegni.

Art. 7
Cambiamento o
vendita

1) Il cambiamento del natante presuppone l'autorizzazione del Municipio, rispettivamente la stipulazione di un nuovo contratto di locazione.

Un diritto per un nuovo permesso esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le dimensioni non eccedono a quelle del posto finora occupato.

2) Nel caso della vendita di un natante, l'acquirente non può vantare nessun diritto di subingresso nel rapporto di locazione per il posto d'attracco.

CAPITOLO 3 **Scelta dei locatari e canoni**

Art. 8
Scelta dei
locatari

1) Negli impianti esistenti i proprietari dei natanti finora stazionativi hanno diritto alla continuazione della locazione alle condizioni e ai canoni previsti dal presente regolamento.

^{1bis)} *Per motivi di interesse pubblico il Comune può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura, altri che la restituzione pro rata tempore del canone di locazione già versato.*

- 2) I locatari vengono scelti rispettando il seguente ordine di priorità:
- a) proprietari di natanti già stazionati in un impianto autorizzato e sito sulle rive del Comune il quale deve essere eliminato in quanto in contrasto con interessi pubblici preponderanti;
 - b) domiciliati nel Comune;
 - c) residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e affittuari di immobili nel Comune);
 - d) altri.

Il Municipio terrà all'uopo una lista di attesa che terrà conto delle priorità di cui al presente articolo.

3) Nel caso di disdette o revoche, la scelta dei nuovi locatari avviene seguendo l'ordine di iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dal Municipio, salvaguardando il rispetto dei criteri di cui all'art. 8 cpv. 2.

Art. 9
Revoche

- Il Municipio potrà revocare in ogni momento la concessione se:
- l'imbarcazione non naviga sul lago di Lugano per un periodo di due anni
 - l'utente non si attiene alle norme del presente regolamento.

Art. 10 (*)
Canoni di
locazione

1) *I canoni di locazione sono così definiti:*

Piazza Lago (attracco a riva)

- *pedalos e barche a remi*
(zona lido, attività noleggio) da fr. 120.-- a fr. 480.--

Piazza Lago (attracchi con pali in acqua)

- *barche a remi, barche a motore fino a 6 kw, aventi una larghezza fino a cm 170* da fr. 300.-- a fr. 700.--

§ *Il Municipio può derogare alla larghezza di cm 170 per barche tipiche che si adattano al luogo.*

Meriggi e Colombera (attracco a riva)

- *barche a remi, barche a motore fino a 6 kw, barche a vela con deriva tutte aventi una larghezza fino a cm 170* da fr. 120.-- a fr. 480.--

Schivanoia (attracco a pontili)

- ogni tipo di imbarcazione fino a una larghezza massima di cm 260 da fr. 960.-- a fr. 2'000.--

2) Per i turisti, la possibilità di attracco di natanti è data unicamente in Piazza Lago. Tassa settimanale: da fr. 28.-- a fr. 70.--.

3) Il Municipio può ridurre o sopprimere il canone di locazione per natanti appartenenti ad enti o persone fisiche o giuridiche che svolgono compiti di interesse pubblico.

4) Il Municipio fissa tramite specifica ordinanza i canoni.

5) *Per i pontili privati sporgenti sul terreno comunale viene prelevata una tassa annua da fr. 120.-- a fr. 480.--.*

6) Le fatture emesse dal Comune sono parificate a titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 LEF.

(*) articolo modificato dal Consiglio comunale di Caslano il 18 maggio 1998 e approvato dalla Sezione enti locali il 23 ottobre 1998

CAPITOLO 4

Utilizzazione delle infrastrutture

- Art. 11**
Accesso
- L'accesso agli attracchi è riservato ai locatari e ai loro ospiti.
In caso di emergenza possono rifugiarsi anche natanti di non locatari che si trovano in difficoltà.
- Art. 12**
Approdo e ormeggio
- 1) Le imbarcazioni devono approdare ed essere ormeggiate al posto loro assegnato.
 - 2) E' riservato il diritto del Municipio di modificare in ogni momento i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.
 - 3) Il cambiamento di posti già assegnati può avvenire solo con il consenso scritto del Municipio.
 - 4) E' vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente proibiti lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico.
 - 5) Ogni e qualsiasi struttura propria che il locatario intendesse realizzare dovrà essere sottoposta all'autorizzazione preventiva del Municipio.
- Art. 13**
Circolazione
- 1) Nelle immediate vicinanze delle infrastrutture definite dall'art. 2, la velocità dei natanti non deve superare i limiti previsti dalle leggi cantonale e federale sulla navigazione.
 - 2) Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.
- Art. 14**
Manutenzione e cura delle infrastrutture
- 1) La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.
 - 2) Ogni utente deve utilizzare con cura le attrezzature a disposizione. Danni o difetti all'impianto o ai natanti devono essere tempestivamente segnalati ai servizi comunali rispettivamente al proprietario del natante.
- Art. 15**
Responsabilità
- 1) L'uso delle infrastrutture comunali di attracco avviene a rischio proprio dell'utente: il locatario è responsabile per eventuali danni che dovesse causare alle infrastrutture o ad altre imbarcazioni, o a cose di proprietà di altri utenti.
 - 2) *Il titolare della concessione deve essere coperto da una adeguata assicurazione di responsabilità civile.
Una fotocopia della polizza assicurativa va trasmessa al Municipio.*
 - 3) *Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.*
 - 4) *Il Comune non assume responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o eventi naturali.*

Art. 16
Ordine
generale

- 1) E' vietato fare il bagno o pescare dalle infrastrutture definite dagli art. 1 e 2 o nelle loro vicinanze. La pratica del surf nelle e divieti adiacenze degli attracchi è vietata.
- 2) I pontili devono sempre essere tenuti sgombri.
- 3) Sono vietati lavori di manutenzione e riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio del motore, come pure pulire i natanti con detergenti o altre sostanze nocive.
- 4) Difetti che provocano perdite di olio o di carburante devono essere immediatamente eliminati.
- 5) E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o di un lavello con scarico nel lago.
Le toilettes chimiche chiuse dovranno essere scaricate senza provocare inquinamenti.
- 6) L'acqua di sentina deve essere evacuata tramite un'apposita pompa.
- 7) Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area delle infrastrutture d'attracco; qualora dovesse lasciare tracce di sporco sarà suo dovere provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.
8) I proprietari dei natanti devono provvedere alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni che devono sempre presentarsi in modo pulito e decoroso. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o scendere.
Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, o non ormeggiate secondo le prescrizioni del presente Regolamento, saranno rimosse immediatamente dal Municipio a spese del locatario.
- 9) E' inoltre vietato:
 - a) l'attracco anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti occasionali estranei ai pontili;
 - b) autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto anche per un breve periodo;
 - c) lasciare inutilizzato il posto di ormeggio per un periodo superiore ad un anno senza chiederne l'autorizzazione al Municipio.

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 17
Sorveglianza
Penalità

- 1) Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente regolamento.
- 2) Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio dà luogo ad un ammonimento scritto. In caso di recidiva o di gravi infrazioni il Municipio può disdire con effetto immediato il contratto di locazione (cfr. art. 10).
- 3) Le contravvenzioni al presente regolamento sono passibili di una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi degli art. 45 e seguenti LOC.
In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata e la concessione revocata.

Art. 18

Entrata in
vigore e
abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1994 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) I canoni di locazione sono applicati a contare
 - dall'entrata in vigore del presente Regolamento per gli attracchi esistenti, salvo per i pontili a riva (art. 11 cpv. 5)
 - dall'entrata in funzione delle nuove infrastrutture a lago.
- 3) E' abrogata ogni disposizione antecedente incompatibile o contraria al presente Regolamento, riservato il punto 2 di questo articolo.

* * * * *

Regolamento approvato l'8 febbraio 1995 dal Dipartimento delle istituzioni,
per delega del Consiglio di Stato.

Le modifiche scritte in corsivo sono state adottate dal Consiglio comunale il 27 aprile 2005, e approvate dalla Sezione degli enti locali il 13 ottobre 2005.